

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Decisione n. 22/TFN-SVE 2019/2020  
Reg. Prot. 18/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;  
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);  
Avv. Giorgio Fraccastoro – Componente;  
Avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;  
Avv. Antonino Piro – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 11 novembre 2019,  
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SSD Calcio Castelfiorentino (matr. FIGC 11050)  
contro la società ASD Lastrigiana (matr. FIGC 932204) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 70 – Premio  
di Preparazione per il calciatore Bandini Samuele) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.9.2019,  
la seguente

### DECISIONE

Con ricorso del 14.06.2019 la società SSD Calcio Castelfiorentino adiva la Commissione Premi chiedendo, come "unica società" avente diritto, la condanna della società ASD Lastrigiana al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato per la prima volta con vincolo "*giovane di serie*", "*giovane dilettante*" o "*non professionista*", nella stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Bandini Samuele. Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/E del 26 settembre 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la SSD Calcio Castelfiorentino quale "unica società" avente diritto al premio di preparazione, disciplinato dall'art. 96 NOIF, relativo all'atleta Bandini Samuele, condannava la società ASD Lastrigiana al pagamento dell'importo totale di € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società SSD Calcio Castelfiorentino ed € 691,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale decisione, con atto del 11.10.2019, la società SSD Calcio Castelfiorentino ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito l'avvenuto deposito in data 26 giugno 2019 presso il Comitato regionale della Toscana della FIGC, da parte della società SSD Calcio Castelfiorentino, della dichiarazione di rinuncia da parte della stessa al premio di preparazione in favore della società ASD Lastrigiana per il calciatore Bandini Samuele, allegata al ricorso.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 11 novembre 2019.

Ai sensi dell'art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l'intervenuta rinuncia al premio, è necessario allegare alla relativa memoria "*l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale*". Tanto premesso, si osserva che in data 26 giugno 2019 la società SSD Calcio Castelfiorentino provvedeva a depositare presso il Comitato regionale della Toscana della FIGC la propria rinuncia al premio di preparazione, relativo al calciatore Bandini Samuele, ma non provvedeva a trasmettere detta liberatoria alla Commissione Premi, in quanto dal "Registro di trasmissione" allegato agli atti risulta che il numero di fax, al quale la società ricorrente ha trasmesso la liberatoria, non è corrispondente al numero di fax della Commissione Premi.

La suddetta liberatoria, pertanto, non è stata mai ricevuta dalla Commissione Premi. Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l'avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società SSD Calcio Castelfiorentino e, per l'effetto, dichiara cessata la  
materia del contendere limitatamente al premio. Ferma la penale.  
Nulla per il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2019.

IL RELATORE  
F.to Avv. Giuseppe Lepore

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Stanislao Chimenti

Depositato in Roma, in data 21 novembre 2019.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Salvatore Floriddia